




## CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI E DEI CONTATTI SCOLASTICI (Aggiornamento del 07/02/2022-Revisione 1)

In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da una elevata circolazione virale e a seguito dell'emanazione del D.L. n. 5/2022, con la presente si intende fornire un aggiornamento del documento di sintesi utilizzato per uniformare le procedure da attuare per la gestione dei casi positivi e dei contatti scolastici nel caso di riscontro di positività a Sars-CoV2 nella popolazione scolastica.

Si rappresenta che tali precisazioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti o della legislazione.

### Indicazioni generali

- Il Dipartimento di Prevenzione mantiene attivi i canali comunicativi dedicati ai referenti covid-19 scolastici nelle modalità già in essere.
- Le disposizioni sanitarie precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinate in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce di tali normative.
- In presenza di un caso positivo confermato, tramite referto di tampone molecolare o antigenico rapido, (non sono ritenuti validi i tamponi effettuati in casa –autosomministrati), il Referente Covid-19 della scuola e/o il Dirigente Scolastico/Responsabile di Struttura applica i contenuti del D.L. 04/02/2022 n. 5 in base al contesto scolastico e al numero di positivi confermati.
- Il Referente Covid-19 della scuola e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura comunica a tutti i contatti stretti scolastici (alunni e/o docenti) le decisioni intraprese specificando i tempi della DAD, anche al fine dell'esecuzione del tampone di controllo (in base allo stato vaccinale) che potrà essere prenotato autonomamente rivolgendosi al proprio MMG/PLS, ed effettuato in farmacia o altra struttura sanitaria privata autorizzata. Nella stessa comunicazione, per i soggetti in DAD viene specificata la modalità di rientro a scuola, che avverrà presentando il referto del tampone negativo.
- Relativamente ai contatti del caso positivo allo stato attuale non sono istituite ufficialmente le quarantene né viene rilasciata documentazione dal Dipartimento di Prevenzione anche qualora i soggetti siano a casa precauzionalmente (anche su eventuale indicazione del MMG/PLS). Tali soggetti potranno pertanto rientrare a scuola con il referto del tampone negativo.



### Domande frequenti

**1) La scuola deve attendere comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione per determinare le misure di didattica da attuare in base al numero di casi positivi?**

- No, il Dirigente Scolastico è autonomo nell'applicazione della normativa per ciò che attiene alle misure didattiche in base alle informazioni disponibili e alla conoscenza della situazione della classe circa i casi positivi.

**2) Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/Responsabile di Struttura devono necessariamente attendere la conferma della positività da parte del Dipartimento di Prevenzione per disporre le misure previste dal D.L. 5/2022?**

- Stante l'attuale periodo pandemico e il numero di casi positivi giornalieri, il Referente Covid-19 della scuola e/o il Dirigente Scolastico possono intendere confermato qualsiasi caso positivo che sia verificato tramite referto di tampone molecolare o antigenico (rapido) positivo.

**3) Quali sono i tamponi da poter considerare validi per l'attivazione delle misure previste dal D.L. 5/2022?**

- Sono validi tutti i tamponi molecolari o antigenici (rapidi) effettuati presso strutture del SSR, MMG/PLS, farmacie o altre strutture sanitarie private autorizzate. I tamponi effettuati in casa (autosomministrati) e salivari rapidi non sono ritenuti validi.

**4) I soggetti in autosorveglianza devono obbligatoriamente effettuare un tampone?**

- No. I soggetti in autosorveglianza, oltre ad avere l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2, devono effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido o autosomministrato soltanto alla comparsa di sintomatologia. Si ricorda che qualora venga effettuato un test autosomministrato a casa, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**5) I test autosomministrati sono sempre validi per la rilevazione della positività al Sars-Cov-2?**

- No. Tali test sono utilizzabili soltanto per i soggetti in autosorveglianza. Si ricorda che qualora il test autosomministrato dia esito positivo è necessario permanere presso il proprio domicilio e contattare il Medico Curante (MMG/PLS) per la presa in carico e per l'esecuzione del tampone molecolare o antigenico rapido di conferma.

**6) Nel caso di conferma di un caso di positività di un alunno assente da 3 giorni da scuola devono essere in ogni caso disposte le misure previste dal D.L. 5/2022?**

- la ricostruzione dei contatti va effettuata considerando le **48 ore precedenti** i sintomi per i casi positivi sintomatici o l'esecuzione del tampone per i casi positivi asintomatici. Pertanto:
  - Qualora il caso positivo risulti presente a scuola nelle 48 ore precedenti i sintomi per i casi positivi sintomatici o nelle 48 ore precedenti l'esecuzione del tampone per i casi positivi asintomatici è necessaria l'applicazione delle misure previste **dal D.L. 5/2022**;
  - Qualora il caso positivo non risulti presente nelle 48 ore precedenti i sintomi o nelle 48 precedenti l'esecuzione del tampone, non sono necessari interventi di prevenzione nei confronti dei contatti stretti scolastici.

**7) Per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni e per la scuola primaria, entro quale intervallo di tempo i 5 casi positivi nella stessa classe sono da intendersi collegati e pertanto vanno contati cumulativamente?**

- Il tempo oltre cui non considerare collegati i 5 casi positivi è se sono trascorsi più di 10 giorni tra il primo caso positivo e il quinto caso positivo; per tale calcolo va considerata la data di esecuzione del tampone positivo. Inoltre i 5 casi devono essere tutti in isolamento per essere considerati cumulativamente.

**8) Quando è prevista la sospensione delle attività didattiche per 5 giorni?**

- per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni e per la scuola primaria, la sospensione dell'attività didattica per 5 giorni è prevista se l'accertamento (data tampone) del quinto caso positivo si verifica entro 5 giorni dall'accertamento (data tampone) del quarto caso positivo;
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la sospensione dell'attività didattica per 5 giorni è prevista se l'accertamento (data tampone) del secondo caso positivo si verifica entro 5 giorni dall'accertamento (data tampone) del primo caso positivo.

**9) Per quali alunni va disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nei casi previsti dal D.L. 5/2022?**

- Il D.L. 5/2022 prevede la sospensione dell'attività didattica in presenza per gli alunni non vaccinati (e sprovvisti di eventuale certificato di esenzione alla vaccinazione) e per gli alunni vaccinati con 2 dosi o guariti da più di 120 giorni.  
La verifica dello stato vaccinale e/o di avvenuta guarigione (necessario per la frequenza scolastica in presenza) può essere eseguita dall'istituzione scolastica mediante l'app per la verifica del Green Pass.

**10) Le misure sanitarie previste nel D.L. 5/2022 sono applicate dai Dipartimenti di Prevenzione?**

- Considerato l'attuale momento pandemico e il numero di casi positivi giornalieri, il ritardo nella presa in carico dei positivi da parte del Dipartimento di Prevenzione non consente una puntuale applicazione delle misure sanitarie previste dal D.L. 5/2022. Relativamente ai contatti di positivo allo stato attuale non sono istituite ufficialmente le quarantene né viene rilasciata documentazione dal Dipartimento di Prevenzione anche qualora i soggetti siano a casa precauzionalmente.

**11) Un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con un caso positivo può frequentare la scuola?**

- Sì, un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con positivo può andare a scuola in regime di auto-sorveglianza utilizzando sempre la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale indicazione non si può applicare nel caso di bambini minori di 6 anni che convivono con un positivo e che non possono pertanto garantire la mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l'infanzia. Si precisa che in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico per effettuare un test e porsi in isolamento in attesa dell'esito.



**12) Se un bambino/ragazzo è risultato positivo ad un auto-test fatto a casa, vanno applicate le misure previste a scuola?**

- No, tali test non sono riconosciuti nella definizione di caso confermato. La famiglia deve rivolgersi al Medico Curante (MMG/PLS) per valutare come procedere nel caso specifico.

**13) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto scolastico e/o extrascolastico?**

- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione o dal Medico Curante.

**14) È obbligatoria l'esecuzione del tampone per i contatti scolastici ai fini della riammissione a scuola?**

- Gli alunni che non vogliono sottoporsi a tampone devono fare 14 giorni di quarantena (a partire dall'ultimo contatto con il caso positivo) e rientrare a scuola il 15° giorno se asintomatici.

**15) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo un isolamento per positività**

- È possibile rientrare, in assenza del certificato di fine isolamento/guarigione, presentando il referto di tampone negativo ai sensi dell'art.1 comma 7 ter del DL 33/2020.

**16) In caso di positività dei docenti/educatori vanno considerati nel conteggio dei casi positivi della classe?**

- No. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

**17) Qualora sia necessario disporre la sospensione della didattica in presenza da quale giorno vanno contati i giorni di sospensione?**

- I giorni di sospensione dell'attività didattica vanno contati sempre a partire dall'ultimo giorno di presenza a scuola dell'alunno risultato positivo a seguito del quale risulta necessaria l'applicazione della sospensione dell'attività didattica.

**18) Le indicazioni date dal Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura devono riguardare anche l'attività extrascolastica?**

- No. Il Referente Covid-19 scolastico e/o il Dirigente Scolastico/ Responsabile di Struttura si limitano ad applicare esclusivamente le misure previste per il contesto scolastico.

**19) In caso di positività di bambini/alunni frequentanti il pre o post-scuola quali misure bisogna applicare?**

- Le regole applicate per l'attività scolastica valgono anche per l'attività pre o post-scuola, integrate direttamente nelle stesse attività scolastiche, dove il gruppo/bolla viene considerato come una classe.

Sistema integrato di istruzione 0-6 anni		Scuola primaria		Scuola secondaria di primo e secondo grado/sistema di istruzione e formazione prof.	
In presenza di 5 o più casi positivi nella stessa sezione/gruppo/bolla		In presenza di 5 o più casi positivi nella stessa classe		In presenza di 2 o più casi positivi nella stessa classe	
DOCENTI	ALUNNI	DOCENTI	ALUNNI	DOCENTI	ALUNNI
Autosorveglianza sintomi e FFP2 per 10 gg dall'ultimo caso positivo	Sospensione attività didattica in presenza per 5 giorni per tutti (compresi vaccinati/guariti).	Autosorveglianza sintomi e FFP2 per 10 gg dall'ultimo caso positivo	Sospensione attività didattica in presenza per 5 giorni per gli alunni non vaccinati (e sprovvisti di eventuale certificato di esenzione alla vaccinazione) e per gli alunni vaccinati con 2 dosi o guariti da più di 120 giorni	Autosorveglianza sintomi e FFP2 per 10 gg dall'ultimo caso positivo	Sospensione attività didattica in presenza per 5 giorni per gli alunni non vaccinati (e sprovvisti di eventuale certificato di esenzione alla vaccinazione) e per gli alunni vaccinati con 2 dosi o guariti da più di 120 giorni
A partire dal primo caso di positività è prevista per tutti gli alunni (con età superiore a 6 anni) e docenti della stessa sezione/gruppo/bolla/classe del positivo, l'autosorveglianza dei sintomi e l'obbligo di FFP2 per 10 giorni.					
Si ricorda che gli alunni (con età superiore a 6 anni) al rientro dai 5 giorni di sospensione dell'attività didattica dovranno indossare mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi al rientro in classe.					
Gli alunni che non sono in autosorveglianza devono effettuare una quarantena di 5 giorni che si conclude con l'esecuzione di un tampone molecolare/antigenico negativo					